



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 27 agosto 2008

Protocollo: 11636

Rif.:

Alle Direzioni regionali delle Dogane

All.ti

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Articolo 83, comma 18 del D. L. 25 giugno 2008 n. 112.  
Adesione ai verbali di constatazione nel settore dell'IVA**

Il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112: recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 196 della *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008, introduce all'articolo 83 (Efficienza dell'Amministrazione Finanziaria), comma 18, un ulteriore strumento deflattivo del contenzioso tributario, ossia l'istituto dell'adesione da parte del contribuente ai processi verbali di constatazione nel settore dell'IVA, redatti dagli Organi verificatori.

Tale istituto integra quanto già fissato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernente: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1997, finalizzato anch'esso alla semplificazione dei rapporti fiscali con il contribuente ed a ridurre i tempi di definizione dell'accertamento tributario.

Infatti, se con il citato Decreto Legislativo n. 218 del 1997 si stabilisce all'art. 5 l'avvio del procedimento relativo all'accertamento definito con adesione, con il Decreto Legge n. 112/2008 si prevede che **il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposta sul valore aggiunto** redatti dagli Organi verificatori (tra cui i funzionari dell'Agenzia delle Dogane), ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, che consentano

l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale misura, quindi, permette al contribuente di definire, anticipatamente rispetto all'atto di accertamento, la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione fiscale, venutasi a determinare a seguito di un controllo, con evidente suo beneficio in termini di riduzione delle sanzioni.

L'adesione ai processi verbali di constatazione può avere ad oggetto esclusivo **il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale medesimo**, mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e all'Organo che ha redatto il verbale. La comunicazione di adesione è irrevocabile.

Pertanto, a conclusione di una verifica concernente l'imposta sul valore aggiunto, come ad esempio in caso di riscontrata irregolarità per il settore dell'IVA Intra o Plafond, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane dovranno comunicare al soggetto verificato la facoltà di adesione al contenuto integrale del processo verbale di constatazione, non mancando di fare specifica menzione di tale possibilità al contribuente, nella parte conclusiva del processo verbale di constatazione.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultimo notifica al contribuente **l'atto di definizione dell'accertamento parziale**, recante le indicazioni e le modalità di redazione, previste dall'articolo 7 del citato D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218.

In presenza di adesione da parte del contribuente, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5 del D.Lgs. 218/1997, è ridotta della metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

In caso di mancato pagamento delle somme definite con l'atto di adesione all'accertamento parziale entro i predetti termini, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle

somme dovute, a norma dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'articolo 5-bis del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come riformulato dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, si applica con riferimento ai **verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso**.

Tuttavia, in sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del citato decreto legislativo n. 218/97, vigono le seguenti deroghe:

- a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
- b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

Si fa presente che con uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 112/08 (22 agosto 2008), saranno stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione di adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Si invitano codeste Direzioni a fornire conformi direttive ai dipendenti Uffici, vigilando sul corretto adempimento delle stesse e non mancando di segnalare alle competenti strutture centrali eventuali criticità o problematiche connesse all'attuazione del nuovo istituto deflattivo.

p. Il Direttore dell'Area Centrale a.p.f.

Dr.ssa Cinzia Bricca

Il sostituto

Dr. Claudio Oliviero

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)